

**COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA**  
**Provincia di Trento**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZIED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 46 dd. 27.11.1996

Modificato con deliberazione consiliare n. 04 dd. 18.02.1997

IL SINDACO  
Tomasini Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Soldovieri dr.ssa Michelina

# INDICE

## Capo 1°- Disposizioni generali.

Art.1 - Oggetto della tassa.	pag. 4
Art.2 - Soggetti passivi.	pag. 4
Art.3 - Classificazione delle aree.	pag. 4
Art.4 - Classe del Comune.	pag. 4
Art.5 - Definizione di occupazione.	pag. 5
Art.6 - Occupazioni permanenti e temporanee.	pag. 5
Art.7 - Disciplina delle tariffe	pag. 5
Art.8 - Esenzioni/Esclusioni	pag. 6

## Capo 2°- Disciplina per la richiesta, il rilascio e la revoca degli atti di concessione e di autorizzazione.

Art. 9 - Richiesta di concessione o autorizzazione.	pag. 8
Art.10 - Procedura per il rilascio.	pag. 8
Art.11 - Concessioni ed autorizzazioni.	pag. 9
Art.12 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.	pag. 10
Art.13 - Rilascio delle autorizzazioni e concessioni - Tenuta del registro.	pag. 10
Art.14 - Divieto temporaneo di occupazione.	pag. 10
Art.15 - Decadenza della concessione o autorizzazione.	pag. 10
Art.16 - Revoca della concessione o autorizzazione.	pag. 11
Art.17 - Cessazione anticipata.	pag. 11
Art.18 - Obblighi del concessionario.	pag. 11

## Capo 3°- Modalità di applicazione della tassa.

Art.19 - Criterio di applicazione della tassa.	pag. 12
Art.20 - Occupazioni permanenti.	pag. 12
Art.21 - Distributori carburante e tabacchi.	pag. 12
Art.22 - Occupazioni permanenti di sottosuolo e soprassuolo: casi particolari.	pag. 13
Art.23 - Occupazioni temporanee: criteri e misure di riferimento.	pag. 14
Art.24 - Occupazioni temporanee: ulteriori riduzioni.	pag. 14
Art.25 - Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia	pag. 15
Art.26 - Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo.	pag. 15

## Capo 4°- Obblighi dei contribuenti.

Art.27 - Denuncia.	pag. 16
Art.28 - Pagamento.	pag. 16

## Capo 5°- Accertamento, rimborsi e sanzioni.

Art.29 - Accertamento.	pag. 18
Art.30 - Rimborsi.	pag. 18
Art.31 - Sanzioni.	pag. 18

## **Capo 6° - Norme transitorie e finali.**

Art. 32 - Norme di rinvio

pag. 19

Art. 33 - Norme abrogate.

pag. 19

### **ALLEGATI:**

1. Elenco di classificazione delle strade ed aree pubbliche.

2. Tariffe.

## **CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI.**

### **ART. 1 OGGETTO DELLA TASSA**

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, sulle aree, compresi i relativi sottosuoli e soprassuoli, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e sulle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge.

Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile.

### **ART. 2 SOGGETTI PASSIVI**

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

### **ART. 3 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE**

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n. due categorie come indicato nell'allegato elenco.

La nuova classificazione entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito, dal Consiglio Comunale, il parere della commissione edilizia comunale la quale dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta.

Per le occupazioni di aree ricomprese nella II° categoria, si applicano le tariffe fissate per la I° categoria ridotte del settanta per cento.

### **ART. 4 CLASSE DEL COMUNE**

Agli effetti dell'applicazione della tassa e nell'ambito della classificazione prevista dall'art. 43 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Roverè della Luna appartiene alla V° classe, in quanto gli abitanti residenti al 31.12.1994 sono pari a 1367 unità.

## **ART. 5 DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE**

Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

## **ART. 6 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

Sono considerate **PERMANENTI** le occupazioni di carattere stabile aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono considerate **TEMPORANEE** le occupazioni di carattere non stabile, di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggano di fatto oltre il termine previsto dall'atto di concessione o di autorizzazione, ancorchè per un periodo uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

## **ART. 7 DISCIPLINA DELLE TARIFFE**

Le tariffe della Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione la Giunta individua, se variata, la fascia demografica di appartenenza del Comune.

Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è stata adottata.

In assenza di deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

Per l'anno 1997 le tariffe sono determinate, unitamente al presente regolamento, secondo le misure indicate nell'elenco allegato.

## **ART. 8 ESENZIONI/ESCLUSIONI**

### 1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni, sia temporanee che permanenti, di superficie complessiva inferiore a mezzo metro quadrato o lineare, purchè riferite ad una medesima area.

### 2. Ai sensi dei commi 61 e 63 dell'art. 3 della L. 549/95, si stabiliscono le seguenti esenzioni:

- per le tende, sia fisse che retrattili e sia per le occupazioni temporanee;
- per i passi carrabili;
- per le aree destinate a pubblico o privato parcheggio;
- per occupazioni permanenti di sottosuolo con condutture idriche, necessarie all'agricoltura, riguardanti condutture solo idriche dei Consorzi di Miglioramento Fondiari, nonché dei singoli agricoltori (anche non imprenditori agricoli).

### 3. Sono escluse dalla tassa:

1. Ai sensi del comma 62 dell'art. 3 della L. 549/95, le occupazioni con allacci o innesti a reti di distribuzione di pubblici servizi.
2. Ai sensi del comma 67 dell'art. 3 della Legge succitata, sono esclusi dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i

quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.

## **CAPO II° - DISCIPLINA PER LA RICHIESTA, IL RILASCIO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE.**

### **ART. 9 RICHIESTA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio deve farne richiesta in bollo all'Amministrazione comunale indicando, oltre alla proprie generalità, domicilio e numero di codice fiscale, il motivo dell'occupazione, la sua durata, la superficie e l'ubicazione esatta dell'area che si intende occupare.

Ove occorra, la richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione (grafici, disegni, fotografie, planimetrie, etc).

In caso di presentazione di più richieste relative alla stessa area, a parità di condizioni, la precedenza nella presentazione costituisce preferenza.

Costituisce tuttavia preferenza la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce ed a parità di condizioni i residenti nel Comune.

### **ART. 10 PROCEDURA PER IL RILASCIO**

Le richieste sono sottoposte, ove occorra, al parere della commissione Edilizia e/o degli Uffici Comunali interessati (Ufficio Tecnico, Ufficio di Polizia Urbana, etc.) e quelle riguardanti occupazioni permanenti sono sottoposte all'esame della Giunta Municipale.

Nell'esame delle richieste dovrà tenersi in particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica.

Il rilascio delle autorizzazioni o concessioni dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo codice della strada e nel relativo regolamento, e nei regolamenti comunali, quali quello edilizio, di polizia urbana, etc.

La Giunta municipale ed il Sindaco hanno sempre la facoltà di respingere le richieste di cui all'art. 8 motivandone il rigetto.

Sono comunque non accolte le richieste di occupazione di suolo pubblico che non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

L'autorità comunale dovrà esprimersi sulla richiesta di occupazione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta.

Per le occupazioni temporanee il termine per il rilascio dell'autorizzazione è fissato in giorni quindici dalla data di presentazione della richiesta.

## **ART. 11 CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.**

Nessuna occupazione o manomissione di aree pubbliche, o di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio, potrà essere effettuata senza concessione o autorizzazione dell'autorità comunale.

La concessione o autorizzazione dovrà comunque contenere il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed all'eventuale costruzione di impianti e manufatti, la durata dell'occupazione, la superficie oggetto di occupazione, la determinazione della tassa, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.

Nel caso in cui sarà ritenuto necessario, l'autorità comunale potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto, soggetto a registrazione, con spese a carico del concessionario.

L'autorità comunale potrà richiedere, in relazione al tipo di occupazione, la costituzione di una idonea cauzione, da determinarsi a seconda del tipo di occupazione e da versare nei termini e con le modalità stabiliti nell'atto di concessione o autorizzazione.

L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione dovendo egli procurarsi, a sua cura e sotto la propria responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizie, etc.) per l'esercizio dell'attività connessa all'occupazione.

In tutti i casi la concessione o autorizzazione si intende accordata:

- fatti salvi e senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione.

La concessione o autorizzazione non può essere ceduta o subconcessa dal titolare.

Può essere consentita la voltura, previa domanda di cambiamento di intestazione. In assenza di voltura, la tassa di cui all'art. 1 è comunque dovuta dal titolare dell'atto originario, fino ad intervenuta voltura.

In caso di decesso del titolare la tassa è dovuta, con vincolo di solidarietà, dagli eredi, fino ad intervenuta voltura.

## **ART. 12 RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

L'eventuale richiesta di rinnovo di concessione o autorizzazione deve essere redatta con le stesse modalità previste dall'art. 9, motivando la necessità del rinnovo.

**ART. 13**  
**RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**  
**TENUTA DEL REGISTRO**

Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.

Le autorizzazione e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, le date di inizio e termine dell'occupazione.

**ART. 14**  
**DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE**

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

**ART. 15**  
**DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:

- le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con il regolamento vigente;
- la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo entro cinque giorni dal termine indicato dalla concessione/autorizzazione;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione, se dovuto, ad avvenuto infruttuoso esperimento delle procedure di accertamento e riscossione coattiva previste dall'art. n. 51 del Decreto Legislativo n. 507/93.

La dichiarazione di decadenza è preceduta dalla diffida.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita."

**ART. 16**  
**REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.**

Le concessioni e autorizzazioni sono sempre revocabili per motivi di interesse pubblico.

Le concessioni relative al sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrata necessità di pubblici servizi.

La revoca delle concessioni/autorizzazioni, così come le modifiche, sono notificate al titolare con apposito atto, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza.

#### **ART. 17 CESSAZIONE ANTICIPATA**

La revoca della concessioni o autorizzazioni, disposta d'ufficio o su richiesta, dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, o all'esonero del pagamento della quota di tassa connessa all'atto.

#### **ART. 18 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo di osservare le specifiche disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione ed in particolare a:

limitare l'occupazione allo spazio assegnato;

non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo ottenere proroga prima della scadenza;

eseguire tutti i lavori necessari alla rimessa in pristino del suolo occupato al termine della concessione;

ripristinare a propria cura e spese il suolo oggetto della concessione, nel caso che esso abbia subito danni derivanti dall'occupazione.

## **CAPO III° - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA.**

### **ART. 19 CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

La tassa è dovuta nella misura tariffaria deliberata entro i limiti stabiliti dalla legge e graduata a seconda della categoria ove si inserisce l'area occupata.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50 per cento sino a 100 mq.;
- del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.;
- del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

### **Art. 20 OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.

Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 si applica la tariffa normale ridotta del 66%.

Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la superficie da considerare è quella risultante dalla proiezione verticale delle forme del manufatto sul suolo.

### **ART. 21 DISTRIBUTORI CARBURANTE E TABACCHI**

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo è dovuta una tassa unica annuale, nella misura fissata entro i limiti indicati dall'art. 48 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

Analoga tassa è dovuta per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi nei limiti indicati dal suddetto art. 48.

La tassa è graduata in rapporto alla località del territorio comunale ove sono situati gli impianti di cui sopra, secondo l' allegato n. 2 - Tariffa.

La tassa come sopra determinata va riferita ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa prevista per le occupazioni permanenti, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

## **ART. 22**

### **OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO: CASI PARTICOLARI**

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali, comprese quelle soggette a servitù di pubblico passaggio, per le parti di esse effettivamente occupate.

La tassazione è graduata in relazione alle categorie previste dall'art. 3 ed ha carattere annuale.

Ove sulla strada insistano più occupazioni di entità inferiore al km lineare, la determinazione forfetaria va operata con riferimento a ciascuna di esse.

**ART. 23**  
**OCCUPAZIONI TEMPORANEE: CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO**

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 3, in rapporto alla durata dell'occupazione.

Al fine dell'applicazione della tassa, in relazione alle ore di occupazione ed in base alla misura giornaliera della tariffa, vengono stabilite le seguenti fasce orarie e le relative misure percentuali della tariffa giornaliera:

- a) dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e  
dalle ore 21.00 alle ore 24.00: 20 per cento
- a) dalle ore 8.00 alle ore 14.00: 45 per cento
- b) dalle ore 14.00 alle ore 21.00: 35 per cento

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 66 per cento.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è quella ordinaria.

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta al 50 per cento.

In ogni caso le misure di tariffe di occupazione di suolo comunale determinate per ore o fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a L. 150 per mq. e per giorno e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive.

**ART. 24**  
**OCCUPAZIONI TEMPORANEE: ULTERIORI RIDUZIONI**

Le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art. 23 sono ridotte, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e s.m., nei casi e nelle misure di seguito indicate:

- a) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: riduzione del 50 per cento;
- b) occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: riduzione dell' 80 per cento;

c) occupazioni di suolo stradale aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati all'erogazione di pubblici servizi, per le seggiovie e funivie: riduzione del 50 per cento.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

#### **ART. 25 OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

Le tariffe per le occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.

#### **ART. 26 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO**

Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo indicate nell'art. 22 aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata in misura forfetaria ed è graduata in relazione alla durata dell'occupazione ed alla sua estensione.

Qualora le occupazioni superino il km lineare si applica una maggiorazione del 50 per cento della tassa.

Ulteriori maggiorazioni si applicano, rispettivamente nella misura del 30 per cento, 50 per cento e 100 per cento, qualora la durata delle occupazioni sia non superiore a 90 giorni, da 90 a 180 giorni, oppure di durata maggiore di 180 giorni.

## **CAPO IV° - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI.**

### **ART. 27 DENUNCIA**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare al Comune, che ne rilascia ricevuta, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione, e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno delle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

### **ART. 28 PAGAMENTO**

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno solare del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato nei termini previsti dall'art. 27 per la presentazione della denuncia.

L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

Per gli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato sia mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune sia mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all'incaricato, che ne rilascia ricevuta.

La ricevuta deve indicare distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.

## **CAPO V° - ACCERTAMENTO, RIMBORSI E SANZIONI**

### **ART. 29 ACCERTAMENTO**

Gli accertamenti sono disposti nei termini e con le modalità previste dall'art. 51 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

### **ART. 30 RIMBORSI**

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

### **ART. 31 SANZIONI**

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 50, comma 1°, del Decreto legislativo n. 507/1993, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

## **CAPO VI° - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 32 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **ART. 33 NORME ABROGATE**

E' abrogato il "Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il sottosuolo stradale e relative tariffe" approvato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 23.02.1988 e rettificato con deliberazione consiliare n. 45 dd. 23.06.1988.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 46 dd. 27.11.1996.

Modificato con deliberazione consiliare n. 04 dd. 18.02.1997.

IL SINDACO  
Tomasini Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Soldovieri dr.ssa Micheline

---

Pubblicato all'albo comunale per dieci giorni consecutivi dal 21.02.1997 al 03.03.1997.

Lì, 04.03.1997

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Soldovieri dr.ssa Micheline

---

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Esaminato favorevolmente dalla Giunta Provinciale di Trento nella seduta dd. 14.03.1997  
sub. n. 3272/12-R.

---